

**L'intervista del Vip e il "diritto" di essere informati**  
di Cristina Poncibò

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE TERZA, 25 febbraio 2002, n. 2733 - LUPO *Presidente* - LIMONGELLI *Relatore* - R.C.S. Editori S.p.A., Paolo Mieli, Francesco Merlo (Avv.ti Irti e Vitale) - Silvio Liotta (Avv. Adragna, L. Bellini, F. Bellini)

**Responsabilità civile - Diffamazione commessa con il mezzo della stampa - Diritto di cronaca - Limiti - Rilevanza sociale - Correttezza delle espressioni - Notizia corrispondente al vero - Fattispecie** - (artt. 51 e 595 C.p., artt. 6, 7, 10, 2043 C.c., Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 11)

*Le dichiarazioni rese nel corso di un'intervista giornalistica da un soggetto, che occupi una posizione nell'ambito della vita politica, sociale, economica, scientifica e culturale, nei confronti di un altro personaggio, la cui posizione sia altrettanto rilevante in tali ambiti, devono ritenersi lecite, anche se a contenuto diffamatorio, quando il fatto in sé dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione ed al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca*

Il deputato Silvio Liotta conveniva davanti al Tribunale di Milano il collega Leoluca Orlando, il giornalista Francesco Merlo, il direttore e l'editore del giornale "Il Corriere della Sera", per sentir dichiarare i medesimi responsabili e, quindi, tenuti al risarcimento del danno sofferto dall'attore a causa del contenuto diffamatorio<sup>1</sup> dell'intervista pubblicata sul predetto giornale il 10 marzo 1995. In tale occasione, Leoluca Orlando aveva dichiarato a Francesco Merlo che l'attore era subentrato agli onorevoli Andreotti e Lima nella posizione di referente della mafia. Il carattere diffamatorio di siffatte affermazioni era riconosciuto nei primi due gradi di giudizio e la Corte di cassazione, investita della questione, veniva, quindi, chiamata a pronunciarsi sull'annoso tema dell'intervista a contenuto "diffamatorio"<sup>2</sup>. In particolare, nel

---

<sup>1</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto Penale. Parte Generale*, IV ed., 2002, 243-244; NOTARO, *Diffamazione a mezzo stampa e limiti del diritto di cronaca*, in *Diritto penale e processo*, 2001, 1011; CASSANO, *La tutela della reputazione nel quadro dei diritti della personalità*, nota a Cass., sez. III, 25 maggio 2000, n. 6877, in *Danno e Resp.*, 2000, 975; FOIS, *Informazione e diritti costituzionali*, in *Dir. informazione e informatica*, 2000, 249; POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, Padova, 1998; BURLANDO, *Diritto all'onore e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Nuova. Giur. Comm.*, 1997, II, 325-350; CASSANO, *Il diritto all'identità personale*, in *Nuova. Giur. Comm.*, 1997, II, 351; BIANCO, *Il diritto del giornalismo*, Padova, 1997; POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, Padova, 1995; ZENO-ZENCOVICH-CLEMENTE-LODATO, *La responsabilità professionale del giornalista e dell'editore*, Padova, 1995; SIRACUSANO, voce «Ingiuria e diffamazione», in *Digesto Pen.*, VII, Utet, 1993, 30; MUSCO, voce «Stampa (diritto penale)», in *Enc. Dir.*, vol. XLIII, Milano, 1990, 633; RICCIUTO-ZENO-ZENCOVICH, *Il danno da mass-media*, Padova, 1990, 27; AAVV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale*, atti del seminario del centro Calamandrei, Messina, 16 aprile 1982, Milano, 1985.

<sup>2</sup> STELLA, *Responsabilità civile e risarcimento dei danni per diffamazione a mezzo stampa*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 1997, II, 98-142; VISINTINI, *I fatti illeciti*, Padova, 1987, 243.

risolvere il caso *de quo*, i giudici di legittimità hanno seguito l'impostazione da ultimo accolta dalle Sezioni Unite penali<sup>3</sup>, che ha posto fine alle incertezze dovute alla presenza di due opposti orientamenti<sup>4</sup>. L'indirizzo prevalente, sia pure con diverse sfumature e precisazioni, si è espresso a favore della responsabilità penale dell'intervistatore, che abbia riportato le dichiarazioni di natura diffamatoria dell'intervistato, qualora l'esercizio del diritto di cronaca<sup>5</sup> non risulti legittimo alla luce dei (consolidati) criteri della verità dei fatti narrati, dell'interesse pubblico alla loro conoscenza e della correttezza della forma espositiva<sup>6</sup>. In particolare, si legge che: "L'intervista (...) non è la pura e semplice riproduzione del pensiero dell'intervistato, ma la conferma delle opinioni del giornalista, che guida ed indirizza le domande e le risposte<sup>7</sup>. Ne consegue che rimane sempre inibito al giornalista di riportare dichiarazioni non assistite dal triplice requisito della verità<sup>8</sup>, dell'interesse sociale e della continenza"<sup>9</sup>.

La radicale inversione di tendenza rispetto ai principi enunciati dalla giurisprudenza prevalente si delinea chiaramente nel 1999<sup>10</sup> e si consolida nella sentenza del 23 febbraio 2000<sup>11</sup>, secondo la quale il giornalista potrà invocare la scriminante in questione quando: a) l'intervista sia stata effettivamente rilasciata e concetti e parole siano perfettamente rispondenti a quanto proferito dall'interessato; b) l'intervista verta sui giudizi o sulle valutazioni rese da personaggi ben noti sugli atteggiamenti di altri personaggi pubblici in un dibattito che interessa l'opinione pubblica; c) il giornalista abbia operato come testimone obiettivo, senza aggiungere espressioni offensive che possano far configurare un concorso nel

---

<sup>3</sup> Cass. pen., Sez. un., 16 ottobre 2001, n. 37140, in *Resp. Civ. Prev.* 2002, 179, nota di GENNARI.

<sup>4</sup> LE PERA, *Intervista diffamatoria e responsabilità del giornalista: due decisioni opposte per due casi identici*, nota a Cass. pen., sez. v, 23 febbraio 2000, n. 2179 e Cass. pen., sez. v, 27 giugno 2000, n. 726, in *Cass. Pen.*, 2001, 868-874.

<sup>5</sup> Cass., sez. III, 23 maggio 2001, n. 7025, in *Danno e Resp.*, 2001, 687, nota di CARBONE; Cass., sez. III, 21 novembre 2000, n. 15022, in *Mass. Giust. Civ.*, 2000, 2394; Cass., sez. III, 7 novembre 2000, n. 14485, in *Danno e Resp.*, 2001, 29, nota di CARBONE; Cass., sez. III, 25 luglio 2000, n. 9746, in *Danno e Resp.* 2001, 146, nota di MACCABONI; Cass., sez. III, 25 maggio 2000, in *Danno e Resp.*, 2000, 974, nota di CASSANO; Cass., sez. III, 2 luglio 1997, n. 5947, in *Dir. Autore*, 1998, 191; Cass., sez. III, 2 luglio 1997, n. 5947, in *Mass. Giust. Civ.*, 1997, 1119; Cass., sez. I, 7 febbraio 1996, n. 982, in *Danno e Resp.*, 1996, 456, nota di CHIAROLLA; Cass. pen., 7 febbraio 1996, in *Corriere Giur.*, 1996, 264; Cass. pen., 27 aprile 1992, in *Riv. Pen.*, 1993, 828 e *Giur. It.*, 1993, II, 688.

<sup>6</sup> MANNOCCI, *Diffamazione a mezzo stampa esimente del diritto di cronaca*, in *Studium Juris*, 2001, 456.

<sup>7</sup> Dello stesso avviso: Cass. pen., sez. v., 20 ottobre 1983, in *Giust. Pen.*, 1984, II, 655 e ss. e Cass., sez. I., 5 maggio 1995, n. 4871, in *Corr. Giur.*, 1995, 1392 ss.

<sup>8</sup> ZENO-ZENCOVICH-CLEMENTE-LODATO, *La responsabilità del giornalista e dell'editore*, Padova, 1995, 170.

<sup>9</sup> Cass. pen., 27 giugno 2000, n. 726, in *Resp. Civ. Prev.* 2002, 179, nota di GENNARI. La prima definizione dei tre criteri risale alla sentenza Cass., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 629, in *Foro It.*, 1984, I, 2718 (il cd. "decalogo del giornalista").

<sup>10</sup> Cass. pen., sez. v, 15 marzo 1999, n. 548, in *Cass. Pen.*, 2000, 61-67. In precedenza: Cass. pen., sez. v, 16 dicembre 1998, n. 935, in *Resp. Civ. Prev.*, 2000, 371 ss., e Cass. pen., sez. v, 14 dicembre 1999, n. 2144, in *Riv. Pen.*, 2000, 589.

<sup>11</sup> Cass. pen., sez. v, 23 febbraio 2000, n. 2179, in *Resp. Civ. Prev.*, 2002, 179, nota di GENNARI.

reato a suo carico. Nella medesima decisione, i giudici di legittimità hanno individuato la qualità dell'intervistato il "quid" in grado di far assumere all'intervista quel carattere di pubblico interesse che la "rende un fatto storico di per sé".

E' evidente che l'adesione all'uno o all'altro orientamento<sup>12</sup> può comportare un allargamento ovvero una restrizione dell'ambito del diritto di cronaca. L'orientamento prevalente impone, infatti, al giornalista l'onere - spesso utopico - di dimostrare la veridicità delle dichiarazioni dell'intervistato o, comunque, di fornire almeno la prova di essersi scrupolosamente adoperato a tale fine<sup>13</sup>. La *ratio* di tale impostazione risiede evidentemente nell'intento di privilegiare la tutela dei diritti strettamente personali rispetto alle esigenze operative della libertà di stampa. Alla luce del secondo orientamento, il giornalista andrebbe, invece, assolto da responsabilità, dimostrando che l'intervista riproduce fedelmente le dichiarazioni rese dal terzo e che egli ha assunto, nel proporre l'intervista, una posizione di obiettivo distacco rispetto al contenuto delle espressioni usate dall'intervistato.

Quest'ultima impostazione ha trovato definitivo accoglimento nella sentenza delle Sezioni Unite penali del 2001<sup>14</sup>, ove i giudici di legittimità, pur ribadendo che la regola fondamentale rimane quella della corrispondenza tra le dichiarazioni rese nell'intervista e la verità dei fatti, hanno ammesso che: "(...) il giornalista potrà essere scriminato, anche se riporterà espressioni offensive pronunciate dall'intervistato all'indirizzo di altri, quando, ad esempio, per le rilevanti cariche pubbliche ricoperte dai soggetti coinvolti nella vicenda o per la loro indiscussa notorietà (...), l'intervista assuma il carattere di un evento di pubblico interesse (...)".

Nella sentenza qui annotata, la Terza Sezione civile della Corte di cassazione segue l'orientamento delle Sezioni Unite penali<sup>15</sup>, sottolineando che la condotta del giornalista, il quale riporti delle dichiarazioni di contenuto oggettivamente lesivo della reputazione altrui, deve ritenersi lecita quando il fatto in sé dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al contesto, presenti profili di "interesse pubblico"<sup>16</sup> all'informazione tali da giustificare il diritto di cronaca e da prevalere sulla posizione del singolo.

---

<sup>12</sup> Cass. pen., sez. v, 23 febbraio 2000, n. 2179 e Cass. pen., sez. v, 27 giugno 2000, n. 726, in *Cass. Pen.*, 2001, 868-874, nota di LA PERA, e in *Diritto penale e processo*, 2001, 1011-1018, nota di NOTARO.

<sup>13</sup> Cass. pen., 25 gennaio 1999, in *Resp. Civ. Prev.*, 2000, 374-378, nota di GENNARI.

<sup>14</sup> Cass. pen., Sez. un., 16 ottobre 2001, n. 37140, in *Resp. Civ. Prev.* 2002, 179, nota di GENNARI, in *Corr. Giur.*, 2001, 1590 e ss., e in *Danno e Resp.*, 2002, 19 ss.

<sup>15</sup> Sullo stretto legame che lega la giurisprudenza civile e penale in materia di lesione della reputazione, vedi: ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, 50.

In tale decisione, la notorietà dell'intervistato costituisce un elemento di valutazione circa il rilievo pubblico delle dichiarazioni diffamatorie rese al giornalista, soprattutto laddove "(...) la notizia è costituita non solo, e non tanto, dal contenuto delle dichiarazioni rese dall'intervistato, quanto dalla qualità di questi, idonea a creare particolare affidamento sulla veridicità delle sue affermazioni (...)"<sup>17</sup>. Solo l'intervista che sia stata rilasciata da un uomo pubblico assume, quindi, il rango di "notizia di per sé". Si pensi, invece, all'intervista resa da uno sconosciuto che renda delle dichiarazioni idonee a destare l'interesse della collettività. In quest'ultima ipotesi, il giudice, non potendo ravvisare nell'intervista il fatto-notizia per la carenza del presupposto della notorietà, dovrebbe procedere alla disamina dei fatti ivi descritti secondo i tre predetti criteri (verità, interesse pubblico e continenza), e il giornalista sarebbe tenuto a dimostrare l'effettiva (o almeno putativa) corrispondenza tra il fatto accaduto e le affermazioni dell'intervistato.

Pertanto, a voler seguire tale impostazione, l'illecito civile per diffamazione a mezzo stampa si connota diversamente in capo al giornalista a seconda che il soggetto diffamante sia o no un personaggio pubblico, realizzando, in tal modo, una disparità di trattamento che potrebbe anche apparire non pienamente conforme con il dettato dell'articolo 3 della Costituzione. Del resto, se l'intervista va considerata quale "fatto in sé"<sup>18</sup>, non si vede perché i giudici di legittimità abbiano attribuito tale connotazione esclusivamente alle dichiarazioni rese dal personaggio noto e non a quelle rese dallo sconosciuto.

Questo orientamento del Supremo Collegio, in base al quale il giornalista - in nome dell'interesse pubblico - non sarebbe tenuto ad esercitare alcun controllo circa le dichiarazioni rese dal soggetto qualificato, suscita una ulteriore perplessità: ponendo come unico requisito che le affermazioni provengano da un personaggio che rivesta "una posizione di alto rilievo",<sup>19</sup> non può certo escludersi che vi sia chi approfitti della propria autorevolezza per dileggiare gli avversari attraverso i giornali, valide "casse di risonanza" per attacchi personali e/o strumentali contro soggetti ben individuati<sup>20</sup>. Ed ancora: il riconoscimento della liceità di

---

<sup>16</sup> Sulla prevalenza del criterio dell'interesse pubblico, vedi, ad esempio: Cass. pen., sez. V, 22 aprile 1999, in *Cass. Pen.*, 2000, 65-67, nota di MARRA.

<sup>17</sup> Cass. pen., 16 gennaio 1995, in *Giust. Pen.*, 1995, II, 582.

<sup>18</sup> PALMIERI-PARDOLESI, *Intervista diffamatoria: dalla fonte al fatto (redimente) ?*, in *Foro It.*, 2001, II, 632-635.

<sup>19</sup> Cass. pen., Sez. un., 16 ottobre 2001, n. 37140, in *Resp. Civ. Prev.*, 2002, 179, nota di GENNARI, in *Corr. Giur.*, 2001, 1590 e ss., e in *Danno e Resp.*, 2002, 19 ss.

<sup>20</sup> Cass. pen., sez. v, 8 aprile 1999, n. 5313, in *Cass. Pen.*, 2000, 2263.

un articolo giornalistico, solo perché contenente la fedele riproduzione delle opinioni altrui, potrebbe anche legittimare la divulgazione senza limiti di notizie non conformi a verità<sup>21</sup>.

Ciò premesso, la principale novità della sentenza in esame risiede nella prevalenza assegnata (seppure limitatamente al caso dell'intervista) al criterio dell'interesse pubblico a conoscere determinati fatti e/o affermazioni sugli altri criteri (i.e. verità e continenza della notizia).

L'interesse pubblico è qualificato dalla International Encyclopedia of the Social Sciences<sup>22</sup> come "un concetto (...) elastico e relativo, privo di un contenuto a priori che possa essere spiegato, e che serve a ricordare alle parti che esistono considerazioni che vanno oltre i loro interessi". In un eccesso di sintesi, si può rilevare che esistono due (principali) scuole di pensiero sull'impiego di tale nozione nei *mass media*. La prima ha nella volontà della gente il suo principio ispiratore: l'interesse pubblico è quello che la maggioranza dei cittadini vuole. La seconda sostiene che tale espressione vada definita in base ad alcuni standards assoluti di valore, indipendentemente da ciò che vogliono i cittadini<sup>23</sup>.

La Corte di cassazione pare riferirsi alla seconda scuola di pensiero, quando afferma che il pubblico interesse consiste "(...) nella rilevanza che un fatto ha per la collettività essendo idoneo a formare la pubblica opinione (si presume a determinati valori democratici)"<sup>24</sup>. Emerge l'idea dell'utilità sociale della notizia,<sup>25</sup> che, nel nostro paese, è stata intesa nel senso più ampio possibile onde evitare pericolose forme di censura culturale. In tal modo, si è tentato di giustificare la pubblicazione di messaggi privi di una chiara utilità<sup>26</sup> (es. settimanali rosa e di costume), confondendo, forse, il pubblico interesse con ciò che può essere "interessante" per molti o per alcuni<sup>27</sup>.

La nozione di pubblico interesse non è, invero, esente da critiche. Da un lato, a partire dagli anni sessanta, alcuni filosofi politici<sup>28</sup> hanno proposto l'abbandono di tale espressione, poiché essa è stata spesso impiegata "(...) in modo confuso e improprio" in relazione alle comunicazioni di massa. Dall'altro lato, alcuni giuristi<sup>29</sup> non hanno mancato, in tempi più

---

<sup>21</sup> Dello stesso avviso: MICHEL, *Diritto di cronaca, dichiarazioni del terzo e credibilità del dichiarante*, in *Resp. Civ. Prev.*, 1998, 1182.

<sup>22</sup> Sull'origine (economica) e sull'evoluzione storica del concetto di interesse pubblico, vedi: MCQUAIL, *I media in democrazia*, Bologna, 1992, 51 e ss.

<sup>23</sup> MCQUAIL, *op. cit.*, 52.

<sup>24</sup> Cass. pen., 15 ottobre 1989, in *Giust. Pen.* 1989, 989, e Trib. Torino, 19 aprile 1968, in *Giur. It.* 1969, II, 34.

<sup>25</sup> PSARO, *La diffamazione a mezzo stampa*, Milano, 1998, 72.

<sup>26</sup> PSARO, *op. cit.*, 73

<sup>27</sup> ABEL, *La parola e il rispetto. I limiti della libertà di espressione*, Milano, 1996.

<sup>28</sup> MCQUAIL, *op. cit.*, 61.

<sup>29</sup> PALMIERI-PARDOLESI, *op. cit.*, 639, ove si legge che: "convogliando l'attenzione sui profili di interesse pubblico alla conoscenza delle dichiarazioni riferite (...) si rischia di generare equivoci e fraintendimenti".

recenti, di rilevare come questo concetto sia stato spesso utilizzato dalla giurisprudenza come “dicitura onnicomprensiva ed atta a giustificare molti abusi dei media”<sup>30</sup>.

Pur non aderendo all’opinione di coloro che vorrebbero un ritorno a forme di censura difficilmente sostenibili in un sistema democratico<sup>31</sup>, è lecito dubitare che il ricorso all’interesse pubblico sia sempre sufficiente a giustificare lo squilibrio tra chi vede divulgate le proprie considerazioni diffamatorie e chi, invece, dovrebbe subirne passivamente gli effetti in virtù dell’interesse collettivo a conoscere determinate affermazioni<sup>32</sup>.

Nonostante tali perplessità, il riferimento al pubblico interesse può acquistare, a nostro sommo avviso, un significato particolare, ponendo l’accento, anziché sulla posizione del soggetto emittente e della persona oggetto dell’informazione, sul più ampio novero degli interessi di coloro che quotidianamente fruiscono dei *mass media*<sup>33</sup>.

Il profilo passivo della libertà di manifestazione del pensiero, anche se non trova un esplicito riconoscimento nella Costituzione, è stato riconosciuto tanto dalla giurisprudenza costituzionale, quanto dalla dottrina<sup>34</sup>.

Nella sentenza costituzionale n. 105 del 1972, la Corte, ridisegnando la formula dell’art. 21 della Costituzione, ha espressamente individuato, accanto ad un lato attivo della libertà di manifestazione del pensiero (“libertà di dare e divulgare notizie ed opinioni”), un lato passivo, colto dal punto di vista dei destinatari della manifestazione di pensiero e definito come l’interesse generale all’informazione<sup>35</sup>, che, in un regime democratico, implica la pluralità delle fonti informative, il libero accesso alle medesime e così via<sup>36</sup>.

A tale riguardo, la Corte europea dei diritti umani ha enucleato, alla stregua dell’articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo<sup>37</sup> (la quale configura, accanto al diritto di informare, il diritto di essere informati),<sup>38</sup> l’obbligo per gli Stati di favorire la diffusione delle

---

<sup>30</sup> MANTELERO, *Quale verità per la stampa ?*, in corso di pubblicazione sulla *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2002

<sup>31</sup> GENNARI, *Duro colpo inferto al diritto di cronaca. La Cassazione pretende che il giornalista e l’editore censurino, quando è necessario, il contenuto di un’intervista*, in *Resp. Civ. Prev.*, 2000, 378.

<sup>32</sup> Sul giornalista-istigatore, cfr.: PALMIERI-PARDOLESI, *op. cit.*, 635; sull’intervista-apparente o pseudo-intervista, cfr.: BELLAGAMBA, *Sui limiti della responsabilità del giornalista in caso di intervista diffamatoria*, in *Cass. Pen.*, 2001, 1472.

<sup>33</sup> In argomento: LIPARI, *Libertà d’informare o diritto ad essere informati ?*, in *Dir. Radiodiff.*, 1978, 1 ss.; PACE, *Libertà di informare e diritto di essere informati*, in *Stampa, giornalismo e radiotelevisione*, Padova, 1983.

<sup>34</sup> Sentenze del 15 giugno 1972, n. 105 e del 30 maggio 1977, n. 94, cit. in ZACCARIA, *Diritto dell’informazione e della comunicazione*, Padova, 1998, 129.

<sup>35</sup> Sentenza del 16 marzo 1971, cit. in BARILE, *La libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1975, 30 ss.

<sup>36</sup> Per il diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione (art. 10 della Legge n. 241/1990), cfr.: CASSETTA, *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, 2001, 201.

<sup>37</sup> Così, l’articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

<sup>38</sup> Corte Europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 1 luglio 1997, caso Oberschlick/Austria, in <http://www.echr.coe.int>.

informazioni e delle idee sulle questioni politiche, nonché sugli altri temi di interesse generale.

In dottrina, è stato autorevolmente sostenuto che esiste un interesse della collettività ad essere informata, perché “(...) il difetto di informazione priverebbe i cittadini della libertà di decidere a ragion veduta attorno ai problemi che più li interessano”<sup>39</sup>. Ciò, anche se la posizione del destinatario, che sembra sufficientemente garantita dal riconoscimento del diritto di informare, “resta (...) completamente nell’ombra”<sup>40</sup>.

E’ evidente che il riconoscere la libertà d’informazione costituisce un salto di qualità rispetto alla semplice libertà di manifestare il pensiero, perché si caratterizza il dettato costituzionale non semplicemente in funzione dell’interesse di chi utilizza il mezzo di diffusione, ma altresì in funzione dell’utilità di un prevedibile destinatario della comunicazione. Se si ammette il predetto salto qualitativo, non si comprende perché si debba ritenere garantito a livello costituzionale il solo interesse dell’emittente e non anche quello di colui che riceve la notizia. In tal senso, “(...) la garanzia costituzionale si giustifica in quanto entrambi i soggetti diventino poli di un rapporto e non astratti momenti di emergenza di una kafkiana incomunicabilità”<sup>41</sup>.

Nonostante le affermazioni di principio, l’inquadramento ed i contenuti di siffatta posizione soggettiva paiono, ancora oggi, alquanto incerti. Si discute, infatti, se la libertà di essere informati sia configurabile come autonoma<sup>42</sup> o come puntuale risvolto della libertà di diffondere il pensiero<sup>43</sup> e, soprattutto, se essa possa assurgere al rango di diritto soggettivo, o, comunque, di situazione soggettiva degna di una specifica tutela giudiziaria. Così, Rescigno<sup>44</sup> scriveva nel 1987: “(...) rispetto al fenomeno della comunicazione di massa la posizione dei destinatari non ha ancora trovato una persuasiva collocazione nell’ambito di quelle situazioni giuridiche soggettive che nel campo privatistico esprimono il rilievo attribuito ad un bisogno meritevole di tutela”<sup>45</sup>.

Una certa dottrina, assumendo che dall’articolo 21 discenda un principio tendenziale di completezza e obiettività dell’informazione<sup>46</sup>, ha tratto il convincimento per affermare il

---

<sup>39</sup> JAEGER, *Il diritto della collettività alla informazione attraverso la stampa*, in *Iustitia*, 1959, 373-377; MANTINI, *Brevi note sul diritto di essere informati*, in *Nuova Rass.*, 1984, 2370 e ss.

<sup>40</sup> RESCIGNO, *Sui profili civilistici del diritto all’informazione*, in *Dir. informazione e informatica*, 1987, 17 e ss.

<sup>41</sup> LIPARI, *Problemi giuridici dell’informazione*, Milano, 1979, 146 e ss.

<sup>42</sup> ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano*, Milano, 1958, 4.

<sup>43</sup> BARILE, *op. cit.*, 30.

<sup>44</sup> RESCIGNO, *op. cit.*, 18.

<sup>45</sup> CUFFARO, *Profili civilistici del diritto all’informazione*, Napoli, 1985.

<sup>46</sup> LIPARI, *L’informazione leale ed il diritto ad essere informati*, in *Dir. informazione e informatica*, 1991, 803 ss.

diritto del pubblico ad essere informato con “completezza ed obiettività”<sup>47</sup>. Altri autori, in forza del combinato disposto degli artt. 21, primo comma, e 41 della Costituzione, ritengono, invece, che tale “diritto” si realizzi pienamente in presenza di un effettivo pluralismo delle fonti informative. Quest’ultima dottrina appare, invero, più vicina al dettato della sopra menzionata giurisprudenza costituzionale.

Nonostante tali difficoltà ed alla luce delle predette considerazioni, non sembra, comunque, possibile negare l’emersione in capo ai cittadini di un autonomo diritto di essere informato. Una posizione soggettiva, ancora in corso di definizione, ma che sembra assumere una valenza di natura “sociale”<sup>48</sup> ex art. 3, secondo comma, della Costituzione; tale, pertanto, da concretizzarsi nella pretesa che lo Stato<sup>49</sup> compia una certa attività o ponga in essere determinati obblighi in grado di realizzare l’aspettativa di una informazione obiettiva e pluralista discendente dal primo comma del citato articolo 21<sup>50</sup>.

---

<sup>47</sup> LIPARI, *op. cit.*, 1978, 803 ss.

<sup>48</sup> ZACCARIA, *op. cit.*, 133.

<sup>49</sup> Sull’obbligo dello Stato di informare il cittadino: ZENO-ZENCOVICH, *Il diritto del cittadino all’informazione giuridica*, in [www.giustizia.it/cassazione/convegni/sett2000/zeno.pdf](http://www.giustizia.it/cassazione/convegni/sett2000/zeno.pdf).

<sup>50</sup> LIPARI, *op. cit.*, 807.